

Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bergamo

## ***PILLOLE PER GIOVANI MEDICI***

Bergamo - 10 maggio 2022

# ***PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE***

Incomode supposte



Il medico nello svolgimento della sua professione, a causa di **imperizia, imprudenza o negligenza** potrebbe essere ritenuto responsabile di lesioni più o meno gravi, o addirittura della morte, cagionate ad un proprio paziente.

Potrebbe trattarsi anche solo di danni di natura economica (con disagi connessi): come nel caso di cattiva realizzazione di una protesi dentale o di un impianto di denti.

Potrebbe trattarsi di ingiustificato rifiuto di rilasciare certificazioni.

Potrebbero essere contestate violazioni della normativa sulla Privacy, o con riferimento al «consenso informato», o rispetto a vaccinazioni obbligatorie.

La responsabilità può essere «somministrata»  
in tre diversi formati  
...molto spesso contemporaneamente...

- 1) Responsabilità Penale
- 2) Responsabilità Civile (contrattuale ed extracontrattuale)
- 3) Responsabilità Disciplinare

# Il Legislatore ha voluto tutelare gli operatori sanitari


L'evoluzione giurisprudenziale ha esposto gli operatori a rischi altissimi sia a fronte dell'ammontare dei risarcimenti liquidati, sia – soprattutto – a condanne penali nefaste, e pertanto il legislatore ha ritenuto opportuno in particolare:

- 1) Codificare una espressa condizione di non punibilità per colpa riconducibile ad imperizia (non anche a imprudenza o negligenza)
- 2) Codificare i casi in cui la struttura sanitaria possa esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'operatore
- 3) Adottare in materia sanitaria le tabelle del codice delle Assicurazioni per le c.d. lesioni micropermanenti (dall'1 al 9%)
- 4) Attribuire valore paradigmatico alle «*raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate*» e, in mancanza, alle «*buone pratiche clinico-assistenziali*»
- 5) Attribuire *ex lege* alle strutture responsabilità contrattuale nei confronti del paziente e agli operatori sanitari la responsabilità extracontrattuale

# La Responsabilità Penale

La Legge Gelli-Bianco nel 2017 ha inserito un nuovo articolo nel codice penale, inserendo una specifica norma (di favore) per i casi di lesioni o morte cagionate nell'esercizio di una professione sanitaria.

«Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle **LINEE GUIDA** come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».



# Cassazione Sezioni Unite Penali

Grazie a linee guida «ufficiali» che costituiscono parametri circoscritti rispetto agli obblighi di prudenza, perizia e diligenza, il medico ha la

## **LEGITTIMA ASPETTATIVA**

**di vedere giudicato il proprio operato rispetto ad essi, e non rispetto a norme cautelari legate a scelta soggettiva, a volte anche estemporanea e scientificamente opinabile, del giudicante.**

Pur nella consapevolezza che si tratta

**di regole cautelari valide solo se adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente**

(con conseguente obbligo, nel caso, di discostarsene)




Il legislatore avrebbe preteso che il medico sia non solo accurato e prudente nel seguire le evoluzioni del caso specifico, ma anche e soprattutto preparato sulle *leges artis* e impeccabile nelle diagnosi anche differenziali; aggiornato in relazione non solo alle nuove acquisizioni scientifiche ma anche allo scrutinio di esse da parte delle società e organizzazioni accreditate; capace di fare scelte *ex ante* adeguate e di personalizzarle al caso.

A tali condizioni l'eventuale evento lesivo potrà essere ricondotto, anche se connotato da errore colpevole, al campo della non punibilità.

# Principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite

«L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'attività medico-chirurgica:

- a) Se l'evento si è verificato per **colpa (anche lieve)** da ***negligenza o imprudenza***;
- b) Se l'evento si è verificato per **colpa (anche lieve)** da ***imperizia*** quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
- c) Se l'evento si è verificato per **colpa (anche lieve)** da ***imperizia nella individuazione e nella scelta*** di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
- d) Se l'evento si è verificato per **colpa «grave»** da ***imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni*** di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.»



# La responsabilità civile

Nel diritto civile si distingue tra:

- 1) **Responsabilità Contrattuale**: il professionista o la struttura sanitaria rispondono dei danni cagionati al paziente in virtù di un inadempimento contrattuale (prescrizione decennale – onere della prova a carico del medico circa l'esatto adempimento delle sue obbligazioni – obbligazioni di mezzi o di risultato?)
- 2) **Responsabilità Extracontrattuale**: il professionista risponde civilmente del danno cagionato per colpa (sua o dei suoi collaboratori). La colpa è sempre declinata nelle tre forme della **imperizia, imprudenza o negligenza.**

# La responsabilità civile

La differenza tra imperizia, imprudenza o negligenza non è sempre netta, tutt'altro...

Tuttavia, in linea generale:

**Imperizia:** mancanza delle conoscenze necessarie o mancata applicazione delle regole dell'arte

**Imprudenza:** può essere riferita sia alle condizioni del paziente (che sconsigliano un determinato intervento in un dato momento) sia alle condizioni del medico (che in quel momento sconsigliavano che eseguisse l'intervento)

**Negligenza:** ad esempio per l'omissione di esami diagnostici necessari prima di procedere ad un intervento.



# La responsabilità civile

La condotta colposa può essere

**COMMISSIVA:** un grave errore di diagnosi, un grave errore nella prescrizione di un farmaco, un grave errore nello svolgimento di un'operazione o di un esame invasivo

**OMISSIVA:** una omessa diagnosi, l'omissione di cura, l'omissione di visitare il paziente, etc etc....



## Distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale:

Le **strutture sanitarie** (così come i liberi professionisti scelti privatamente dal paziente) rispondono sempre a titolo di responsabilità contrattuale (anche per il fatto colposo del loro dipendente).

Il **medico che agisca per conto di una struttura sanitaria o in regime di convenzione con il servizio sanitario** risponde nei confronti del paziente solo a titolo di responsabilità contrattuale (il paziente dunque troverà più comodo e semplice agire nei confronti della struttura sanitaria o dell'ATS piuttosto che nei confronti del medico).

**Attenzione: La non punibilità penale in caso di fatti «colposi» del medico per «imperizia» non esclude comunque la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale).**


## Ulteriori rilievi

- 1) **obbligo assicurativo:** l'esercente la professione sanitaria deve avere una idonea assicurazione RCT che risponda dei danni dallo stesso cagionati; la struttura sanitaria deve avere una idonea garanzia a copertura di tutti i danni che possano essere cagionati dai suoi dipendenti; la stessa ATS deve garantire i medici che esercitino la professione in regime di convenzione con idonea assicurazione e risponde nei confronti dei pazienti;
- 2) **limiti all'azione di regresso della struttura sanitaria:** la struttura che sia chiamata a risarcire il danno cagionato ad un paziente da un proprio operatore sanitario potrà rivalersi sul medesimo solo nel caso in cui questo abbia tenuto una condotta commissiva o omissiva connotata da **colpa grave**.

**Per il medico le conseguenze sono solitamente limitate a un risarcimento economico, ma solitamente si tratta di molti, molti soldi...**



**Ricordatevi che non rimpiangerete mai i soldi spesi in una eccellente assicurazione: non fermatevi mai ai limiti di massimale minimi di legge eventualmente previsti per le polizze.  
Ed accompagnate la vostra Polizza RCT con una robusta Polizza per la copertura delle spese legali.**



Anche lo svolgimento della professione in locali e strutture inadeguate può ovviamente comportare responsabilità professionale, oltre ovviamente all'irrogazione di specifiche sanzioni amministrative e/o penali.

# La responsabilità Disciplinare: un brevissimo cenno

Un professionista non deve mai sottovalutare le conseguenze delle proprie azioni in termini di conformità o meno al codice deontologico e dunque alle eventuali conseguenze disciplinari:

- avvertimento (cioè richiamo a non ricadere più nella mancanza commessa);
- censura (cioè una dichiarazione di biasimo per il comportamento tenuto);
- sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;
- radiazione dall'Albo.

La casistica va ben oltre le condotte che possono dare adito a responsabilità professionale penale e civile.

# Grazie per l'attenzione

